



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Vincenza Totaro | Presidente |
| 2. dr. Raffaella Genovese | Consigliere |
| 3. dr. Rosa Del Prete | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23/10/2025 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2166/2023 r.g. sez. lav., vertente

tra

INDUSTRIA CALCE CASERTANA s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti IANNUCILLI PASQUALE e PIGRINI ENEA, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla via Pezzella n.19

Appe

llante

e

INPS, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ITALIA DE BENEDICTIS e IDA VERRENGIA e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.50

Appe

llato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 06.09.2023, la Industria Calce Casertana s.r.l. riassumeva innanzi a questa Corte il giudizio instaurato contro l'Inps, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.15852/2023, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'Istituto, cassava la sentenza n. 3360/2020 della Corte di Appello di Napoli, con rinvio innanzi alla medesima, senza vincolo di diversa composizione.

La predetta società, originariamente, aveva adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con separati ricorsi introduttivi, poi riuniti, del 25.06.2001 (RG.11794/2001), dell'08.10.2004



(RG.12459/2004) e del 09.11.2005 (RG.12213/2005), proponendo, quanto ai primi due, opposizione avverso le cartelle di pagamento n.028200100976061-66 e n.028200400359800 di cui aveva chiesto l'annullamento deducendo che le somme portate dalla cartella n.028200100976061-66 non erano dovute, avendo l'impresa provveduto a condonare il relativo importo e quelle di cui alla n.028200400359800, relative all'irregolarità contributiva anni 1981-1985, del pari non spettavano all'INPS, avendo diritto a fruire degli sgravi di cui all'art. 14 L. 183/76, come accertato dal Tribunale di Santa Maria C.V., con precedente sentenza n. 1682/2002 passata in giudicato.

La società aveva chiesto, altresì, con il terzo ricorso sopra elencato, la restituzione della somma di euro 398.675,75 indebitamente versata all'Inps, sulla base del proprio diritto - sempre come accertato con la predetta sentenza n. 1682/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - di fruire degli sgravi contributivi per le industrie operanti nel Mezzogiorno.

Acquisita la documentazione ed espletata CTU contabile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.4689/2011, aveva accolto la domanda proposta dalla ricorrente, annullando le cartelle di pagamento impugnate e condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite; nulla, invece, aveva (inizialmente) statuito in ordine alla domanda di restituzione della somma di euro 398.675,75.

Avverso tale pronuncia, l'Inps proponeva appello (RG.10875/2011) innanzi alla Corte di Appello di Napoli, insistendo per la debenza delle somme portate dalla due cartelle di pagamento annullate.

Nel contempo, chiesta dalla società e disposta dal giudicante la correzione dell'errore materiale dell'omessa pronunzia, l'Istituto veniva altresì condannato alla restituzione della somma di euro 398.675,75 e si vedeva costretto a proporre nuovo appello (RG.5371/2012) in relazione alla parte oggetto della correzione della sentenza di primo grado; tale gravame veniva riunito al precedente.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.3360/2020, rigettava gli appelli dell'Inps e quello incidentale condizionato della Industria Calce Casertana s.r.l., compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza, l'Inps proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n.15852/2023 accoglieva il primo motivo di ricorso, riteneva assorbiti gli altri e cassava con rinvio la sentenza impugnata.

Il giudizio veniva riassunto innanzi a questa Corte dalla Industria Calce Casertana s.r.l., chiedendo rigettarsi l'appello dell'INPS, ritenendo di aver adeguatamente provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio del diritto alla fruizione degli sgravi contributivi per le Aziende del Mezzogiorno, in relazione a tutti gli anni in contesa ed insistendo, altresì, per



l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Inps rispetto alla domanda restitutoria delle somme versate e ritenute non dovute.

Ricostituito il contraddittorio, l'Inps – premessa la natura restitutoria del rinvio operato dalla Suprema Corte – si riportava ai due atti di appello proposti in precedenza, chiedeva il rigetto dei ricorsi, riuniti, presentati in primo grado dalla Industria Calce Casertana s.r.l., con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite dei diversi gradi di giudizio e del giudizio di legittimità.

All'esito dell'udienza del 23.10.2025 e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.

1. In via preliminare giova ribadire che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n.15852/2023, pubblicata in data 06.06.2023, accogliendo il primo motivo di ricorso e ritenendo assorbiti gli altri, ha cassato con rinvio la sentenza n.3360/2020, depositata in data 11.11.2020, della Corte d'Appello di Napoli.

La Corte di Cassazione, in dettaglio, si è limitata ad accogliere il primo motivo (assorbente degli ulteriori motivi) ritenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello partenopea, fosse ammissibile, in quanto già tempestivamente sollevata in primo grado, l'eccezione, reiterata dall'Inps nell'atto di gravame, con cui erano stati invocati i limiti di operatività del giudicato della sentenza n. 1682/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sulla base della predetta argomentazione, la cassazione della sentenza d'appello ha comportato un rinvio meramente restitutorio alla Corte di Appello di Napoli.

Orbene, la natura del rinvio restitutorio rimette al giudice di merito il *thema decidendum* dell'originaria impugnazione.

Come noto, il ricorso in Cassazione è concepito come un mezzo essenzialmente rescindente volto all'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito rappresenta la regola generale nelle ipotesi in cui la Suprema Corte, riscontrato un vizio, deve rimettere la causa a un giudice di merito affinché emetta una nuova pronuncia.

Tuttavia, in relazione alla natura del rinvio, si distingue tra rinvio "restitutorio", che riporta il processo al momento in cui è avvenuto il vizio, e rinvio "prosecutorio", che consente al giudice di merito di emettere una nuova decisione sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione (Cass. 12746/2008). Nel primo caso, il processo torna indietro, riprendendo dal punto in cui si è verificato l'errore, con conseguente divieto alle parti di formulare nuove



conclusioni anche istruttorie e quindi di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive; nel secondo caso, il giudice di merito prosegue il processo con l'applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.

In ordine al sindacato demandato a questa Corte d'appello, va rammentato quanto affermato dalla Corte di Cassazione: *“I limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia...nella prima ipotesi, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, della preclusioni e decadenze già verificatesi”*. (Cass. n. 27337/2019

1.1. Ne consegue, nella specie, che questa Corte è chiamata liberamente ad esaminare nuovamente i due appelli (RG.10875/2011; RG.5371/2012) proposti dall'Inps nei confronti della sentenza n.4689/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, procedendo al nuovo apprezzamento dei motivi di gravame, emendando l'errore in cui è incorsa la Corte partenopea.

2. Come sopra riferito, la predetta sentenza di primo grado è stata oggetto di un duplice appello da parte dell'Istituto in quanto inizialmente essa, in parziale accoglimento dei riuniti ricorsi proposti da Industria Calce Casertana s.r.l., annullava le cartelle di pagamento impugnate n. 028 2001 00976061-66 e n. 028 2004 00359800, salvo che per le somme dovute a titolo di ritardato pagamento per gli anni 1994 e 2003 di cui alla seconda cartella, omettendo tuttavia di pronunciarsi rispetto alle domande di accertamento del diritto a godere degli sgravi e di restituzione delle somme versate in eccesso.

Successivamente, il Tribunale adito, con ordinanza del 10.01.2012, accoglieva l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dalla società e, ritenuto accertato il diritto della società agli sgravi contributivi, condannava l'Inps alla restituzione della somma 398.675,75 versata a titolo di contributi pagati e non dovuti.

3. Orbene, in merito alle impugnate cartelle di pagamento, deve evidenziarsi che esse sono state annullate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla luce della consulenza contabile espletata in corso di causa.

Tuttavia, a ben vedere, la CTU in atti del I grado concerne esclusivamente la cartella n 028 2001 00976061-66, relativa ai contributi 12/1993, 02 e 04/1994, 12/1995 (oggetto del ricorso



RG.11794/2001), che l'ausiliario ha accertato esser stati già versati dalla società, mediante apposite domande di regolarizzazione, con annessi pagamenti successivi.

4. Sul punto, con l'appello RG.10875/2011, l'Inps - limitando la sua pretesa ai soli contributi di dicembre 1993, febbraio ed aprile 1994 e non più anche a quelli di dicembre 1995, oggetto di sgravio - nulla ha dedotto avverso la CTU espletata in I grado e le relative risultanze, non sviluppando alcuna critica compiuta; piuttosto, ha eccepito l'irritualità della domanda di condono presentata dalla società per regolarizzare i contributi in questione e l'errore di imputazione dei versamenti eseguiti.

Quanto dedotto dall'Inps, quale motivo di gravame, si presenta come eccezione nuova, mai prima argomentata né in fatto né in diritto e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art.437 c.p.c.. Difatti, l'Istituto con la memoria di primo grado, di una sola pagina, si era limitato ad eccepire, in via preliminare, la tardività dell'opposizione e, rispetto al condono invocato dalla Industria Calce Caserta srl a fondamento dell'opposizione ex art. 615 cpc, aveva controdedotto genericamente che i pagamenti non fossero "regolari", senza altro precisare.

Come noto, *"...nel rito del lavoro il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità fra i litiganti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario* (Cass.ord. 06 settembre 2019, n. 22357).

Nella specie, dunque, l'Inps in sede di appello non può completamente stravolgere i fatti e le contestazioni, aggiungendone nuovi mai eccepiti prima, sicchè gli argomenti spesi per la prima volta in appello in spregio ai principi richiamati, non possono esser valutati dalla Corte.

4.1. Va, peraltro, aggiunto che le conclusioni cui era pervenuto il CTU in I grado - relative alla effettiva rispondenza dei pagamenti versati in atti alle rate di condono accordate alla società ed inerenti i contributi oggetto della cartella di pagamento n. 028 2001 00976061-66 - sono state confermate anche dal consulente contabile, dr.ssa Ciullo, nominato dalla Corte d'Appello nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; pertanto, non si ravvisano ragioni utili per discostarsi da una duplice conforme valutazione degli ausiliari tecnici coinvolti nella vicenda processuale.



4.2. La sentenza di I grado va, dunque, confermata nella parte in cui ha accolto l'originaria domanda della Industria Calce Casertana s.r.l. (RG.11794/2001), con rigetto, sul punto, dell'appello proposto dall'Inps.

5. Venendo alla cartella di pagamento n. 028 2004 00359800 (oggetto del ricorso di primo grado RG.12459/2004) va dato, innanzitutto, atto del fatto che l'Inps, in sede di gravame, ha limitato la sua pretesa creditoria.

Il titolo esecutivo, infatti, aveva ad oggetto la somma di euro 47.535,26, di cui euro 9.318,80 ed 8.842,01 per DM insoluti relativi, rispettivamente, ai periodi luglio ed agosto 2003; euro 28.574,66 per sgravi indebitamente conguagliati per contributi inerenti il periodo 1981- 1985 ed il residuo per sanzioni civili per ritardato pagamento dei contributi dovuti per il periodo giugno- dicembre 1994 versati in ritardo in data 19.02.1996.

Nell'atto d'appello, l'INPS ha precisato che le somme richieste in relazione ai DM insoluti del 2003 ed alle sanzioni civili per ritardato pagamento risultano oggetto di provvedimento di sgravio; i primi, in quanto il versamento è avvenuto in ritardo e con codice errato, le successive per effetto di sistemazione contabile del condono del 1997.

5.1. L'attuale res litigiosa riguarda, quindi, solo la residua parte della domanda originaria di accertamento negativo del debito reclamato dall'istituto: quello relativo alle somme non versate a titolo di sgravi contributivi che, ad avviso dell'INPS, erano stati indebitamente conguagliati dalla società per il periodo 1981-1985.

Rispetto a tale pretesa, l'opponente società aveva sostenuto che il proprio diritto a fruire del beneficio traeva fondamento nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1682/02, passata in giudicato. Aveva, inoltre, aggiunto di essere stata ammessa al condono di cui alla L. n.724/94 (come da documentazione allegata), ma che poi aveva versato due sole rate (pag.6 ricorso di primo grado).

L'istituto, dal canto proprio, riteneva di aver legittimamente richiesto il saldo del condono, non adempiuto integralmente, contestando che la società avesse i requisiti di legge per beneficiare degli sgravi per le aziende del Mezzogiorno, non essendo all'uopo sufficiente il giudicato ex adverso invocato.

6. Invocando, analogamente, il proprio diritto a fruire degli sgravi di cui sopra per il periodo da marzo 1981 a dicembre 1998, in forza del medesimo titolo giudiziale, era stata spiegata la domanda di restituzione della somma di euro 398.675,75 euro, avanzata con il ricorso RG.12459/2004 dalla Industria Calce Casertana s.r.l., rispetto alla quale l'Inps aveva contrapposto i medesimi argomenti.



6.1. Dunque, i motivi d'appello proposti dall'istituto rispetto ai capi della sentenza gravata che hanno accolto entrambe le domande originarie in questione vanno congiuntamente esaminati, attesa l'identità della questione sottesa.

7. In via preliminare, si rammenta che in tema di riduzione di obblighi contributivi, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato (Cass. ord. 22 luglio 2020, n. 15639)

7.1. Orbene, nella sentenza di primo grado il diritto agli sgravi – presupposto del conguaglio effettuato dalla società nonché della predetta richiesta di restituzione - non è stato acclarato mediante indagine in fatto circa la sussistenza, in concreto e in relazione ai periodi contributivi interessati, dei suoi requisiti costitutivi, ma semplicemente attraverso il rimando alla precedente sentenza *inter partes* n. 1682/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella parte in cui aveva *"sancito il diritto a fruire degli sgravi contributivi in questione essendosi acclarato che l'azienda era entità distinta e di nuova costituzione e rispetto alla ditta individuale Voza Giuseppe"*.

Così facendo, il giudice di primo grado è incorso in errore.

Difatti, la sentenza n.1682/2002, non aveva certamente sancito il diritto imperituro della società a fruire degli sgravi, ma si era limitata a riconoscere siffatto diritto rispetto ai contributi *sub iudice*, relativi al periodo 1994-1995, sui quali verteva l'oggetto del giudizio RG. n. 5020/1995.

8. Circa la portata espansiva di un siffatto giudicato occorre tener presente che il rapporto previdenziale è un rapporto di durata e che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte: *"Nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili"* (Cass.civ., Sez.Lav., Ord. 18.08.2020 n. 17223). Pertanto, nel caso in cui si verifichi una sopravvenienza, di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento, non può essere opposta la vincolatività del pregresso accertamento. (cfr. Cass.civ., Sez.Lav., 17.08.2018 n. 20765).

Con precipuo riguardo alla materia previdenziale, la Corte di legittimità (vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512).



8.1. Orbene, il giudicato di cui alla sentenza inter partes n.1682/2002 non è fondato sull'accertamento di elementi costitutivi del diritto alla fruizione degli sgravi che presentino il carattere dell'immutabilità.

Il diritto in questione presupponeva, non solo che fosse acclarata la nuova costituzione dell'azienda beneficiaria (ovvero una qualità soggettiva tendenzialmente stabile), ma anche la sussistenza di altri requisiti di legge, quali l'incremento occupazionale, l'insussistenza di licenziamenti e il rispetto della contrattazione sul salario minimo nel periodo di riferimento.

Tali requisiti, tutti variabili e mutevoli nel tempo, dovevano essere allegati e provati dalla Industria Calce Casertana s.r.l. in relazione all'intero periodo 1981-1998.

Nel ricorso introduttivo di primo grado, invece, la società si era limitata ad affermare, come detto, che il suo diritto agli sgravi contributivi era stato accertato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 1682/2002, passata in giudicato, specificando testualmente che *"...è evidente che l'istante, proprio a seguito della citata sentenza, ha acquisito il diritto a goder degli sgravi contributivi richiesti..."* (pag.2); ed ancora che: *"non viè dubbio che proprio in ragione della statuizione intervenuta, in subiecta materia, a seguito della citata sentenza, è stato ormai sancito il diritto della Società Industria Calce Casertana srl di godere degli sgravi contributivi"* (pag.2).

La ricorrente aveva, poi, aggiunto che la sentenza n. 1682/2002 trovava il suo fondamento nella CTU espletata nel corso del giudizio, che aveva acclarato che: *"la istante, costituita il 10.3.1981, era cosa diversa e nuova rispetto alla ditta "V.F.", per cui a buon diritto doveva usufruire dell'intera normativa sugli sgravi per le imprese del Mezzogiorno d'Italia (legge 1089/68), con successive integrazioni e modificazioni, che tende a "premiare quelle imprese che assumono nuova e/o aggiuntiva manodopera rispetto ai livelli preesistenti"* (pag.4).

8.2. Ebbene, nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta - come pretende l'appellante in riassunzione - neanche alla CTU allora depositata nel giudizio RG.n.5020/1995 e richiamata dalla sentenza n.1682/2002.

Tale consulenza, pur avendo accertato che la Industria Calce Casertana s.r.l. costituiva realtà aziendale nuova e non prosecuzione di precedente ditta individuale Voza Francesco, non ha analizzato gli altri elementi di fatto e di diritto, presupposto per il riconoscimento del diritto agli sgravi (tra gli altri, incremento occupazionale, assenza di licenziamenti e di riduzione di personale e rispetto dei minimi retributivi contrattuali) né avrebbe potuto farlo se non per il periodo oggetto di causa.

In particolare, esaminando il dato occupazionale - peraltro ai soli fini della verifica della continuità tra le due aziende o invece della loro autonomia - la CTU ha circoscritto la disamina



ai dipendenti assunti dal 1981 al 1986 e nulla ha riferito sul requisito dell'incremento dell'occupazione e dell'assenza di licenziamenti, evidenziando piuttosto la diversità tra i dipendenti in forza alla ditta individuale e quelli in forza alla società (che era il profilo di interesse ai fini della verifica del requisito della novità dell'azienda, unico oggetto del quesito peritale).

Pertanto, non può la predetta consulenza esser invocata quale mezzo probatorio dei molteplici e differenti requisiti costitutivi del diritto agli sgravi nel periodo 1981-1998.

8.3. Né può condurre alla conferma della sentenza di I grado gravata, l'ulteriore consulenza espletata nel precedente giudizio d'appello.

Siffatta CTU, a firma della dr.ssa Ciullo, ha, innanzitutto, confermato che il pur richiesto condono relativo alle irregolarità contributive 1981-85, oggetto in parte della cartella 028 2004 00359800 non è stato poi onorato dalla società (che vi ha rinunciato) e le poche rate già versate sono state imputate ad altro e differente condono.

Dunque, è contabilmente acclarato che i contributi in questione non siano stati pagati.

Tuttavia, la CTU ha concluso – inopinatamente - per l'insussistenza del credito INPS in esame (contributi 1981-85) sul presupposto che la società avesse diritto a fruire degli sgravi. Ciò, tuttavia, non sulla base della concreta verifica tecnica dei requisiti di legge all'uopo necessari né di specifica motivazione dell'assunto, ma - come si evince dalla lettura sistematica dell'elaborato – in considerazione dell'accertamento di cui alla sentenza 1682/2002; accertamento che non è invece estensibile agli anni in questione, come sopra argomentato.

9. Per tutti gli argomenti indicati, escluso che gli elementi invocati dalla Industria Calce Casertana srl integrino una sufficiente allegazione e prova del diritto agli sgravi di cui è causa, si impone l'accoglimento dell'appello dell'INPS sul punto.

Deve, pertanto, rigettarsi sia la domanda della Industria Calce Casertana srl di accertamento negativo del debito per i contributi degli anni 1981-85, oggetto della cartella 028 2004 0035980065 sia quella di restituzione della somma di euro 398.675,75.

10. L'esito complessivo del giudizio, connotato da una reciproca soccombenza, induce a compensare le spese di tutti i gradi del giudizio, dovendo il giudice del rinvio prescindere dalla valutazione per singoli gradi (Cass. SS.UU. ord.n.32906/ dell'08.11.2022).

P.Q.M.

La Corte, decidendo quale giudice del rinvio, così statuisce:

- accoglie in parte l'appello dell'INPS, RG. n. 10875/2011, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado, rigetta la domanda della Industria Calce Casertana srl di accertamento negativo del debito per i contributi degli anni 1981-85, oggetto della cartella 028 2004



0035980065; rigetta, per il residuo, l'appello dell'INPS nella parte relativa alla cartella 028 20010097606166;

- accoglie l'appello dell'INPS rg. n. 5371/2012 e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado, rigetta la domanda della Industria Calce Casertana srl di restituzione della somma di euro 398.675,75.

- Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio.

Napoli 23/10/2025

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Rosa Del Prete

Il Presidente

Dott.ssa Vincenza Totaro

